

DIOCESI DI TREVISO

Piazza Duomo, 2 - 31100 Treviso

ORDINARIATO

Prot. n. 75/05

OGGETTO: annotazione sul registro dei battezzati della volontà di non fare più parte della Chiesa Cattolica.

In riferimento all'istanza di [redacted] attualmente domiciliato nella parrocchia di [redacted], diocesi di Treviso, con la quale ella chiede di non essere più membro della Chiesa cattolica:

PREMESSO CHE

- per la Chiesa cattolica il sacramento del battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali:

CONSIDERATO CHE

le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, nelle quali è chiaramente riaffermato il diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della legge n.675/1996:

VISTO

l'art. 2, §7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza",

SI AUTORIZZA

il Parroco di Castelminio di Resana (TV) ad apporre a margine dell'atto di battesimo di [redacted] datato [redacted] ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: <<in forza del decreto dell'Ordinario diocesano, in data 06.09.2005, si annota che [redacted] il [redacted] ha manifestato la volontà di non fare più parte della Chiesa cattolica>>. (data dell'annotazione e firma del parroco).

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cfr. cann. 874 §1 e 893 §1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071 §1,5°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184, §1,1°);
- esclusione dai sacramenti (come scomunicato), salvo atto formale di riconciliazione con la Chiesa cattolica (cfr. cann. 1331 §1,2° e 915)

Treviso, 06 settembre 2005

Il Cancelliere Vescovile
De Pieri sac. Maurizio
Vice Cancelliere vescovile
loc. Maurizio De Pieri
m. car



ORDINARIO DIOCESANO
Pizzuolo mons. Corrado

P. Corrado Pizzuolo



"COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE"
Parroco di Castelminio